Tribunale di Palermo, Sentenza n. 5479/2026 del 16-10-2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PALERMO

in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa ### della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento portante il n° 15462 ruolo generale degli affari civili dell'anno 2023

TRA

###. ### C.F. ###, (avv. ### RICORRENTE

CONTRO

###. ### C.F. ###, (avv.ti ### e ### RESISTENTE

IL Giudice Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando; Dichiara l'intervenuta prescrizione del credito azionato dall'arch. ### per decorrenza del termine decennale ex art. 2946 c.c. ; Pone a carico della ricorrente soccombente il pagamento delle spese legali, spettanti all'ing. ### che si liquidano nella somma pari a 6.000,00 euro oltre ### CPA rimborso del 15% ex DM giustizia ### Il presente giudizio è stato instaurato dall'arch. ### il quale, ha premesso di avere effettuato nel 2013 un pagamento indebito in favore dell'### in relazione alla fattura n. 3/2013, e pertanto ha invocato la predetta in giudizio al fine di ottenere dalla resistente la restituzione della somma di euro 29.344,54, oltre interessi ex art. 1815 comma ### Civ. dall'8/02/2013 fino all'effettivo pagamento.

La resistente si è costituita, tempestivamente, contestando integralmente la domanda, ed eccependo in via preliminare la prescrizione dell'asserito diritto azionato, stante l'assenza di prova della ricezione della raccomandata del 06.09.2013, ritenuta da controparte interruttiva del termine ordinario decennale.

Ed inoltre ha sottolineato che la prima diffida è stata ricevuta, in data ###, oltre il termine decennale decorrente dal pagamento del 13.02.2013.

Appare opportuno premettere che questo Giudice, nel decidere la presente controversia, ha fatto applicazione del principio della ragione più liquida in forza della quale la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio (quale è nel caso di specie l'eccezione di prescrizione).

Ed invero, occorre premettere che Il dies a quo del termine prescrizionale decennale, stabilito dall'art. 2946 c.c. coincide con la data del pagamento della prestazione, avvenuto il ### (cfr. doc. 7 comparsa di risposta e doc. B prima memoria ex art. 281 duodecies resistente), e spirato il ###.

A fronte della predetta eccezione e dello spirare del termine decennale, l'arch. ### ha prodotto una missiva di interruzione, datata 06.09.2013, spedita a mezzo del servizio postale tramite raccomandata, ma priva dell'avviso di ricevimento, elemento che costituisce prova legale dell'avvenuta consegna (doc. del ricorso "###A.R. ### 12.09.2013 -8" allegato al ricorso). Di contra l'ing. ### ha fermamente contestato, sin dalla costituzione in giudizio, di aver ricevuto la nota del 06.09.2013 rilevando, sin da subito, anche la carenza documentale relativa al predetto avviso di ricevimento. Ciò posto, necessita richiamare giurisprudenza di legittimità consolidata sul punto, e pienamente condivisa da questo Decidente, a tenore della quale: "l'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale, si presume giunto a destinazione sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale pur in mancanza dell'avviso di ricevimento. Tuttavia, qualora il destinatario contesti la ricezione dell'atto inviato, sorge, per il mittente, l'onere di provare detto ricevimento. Cioè, in altri termini, una volta che il destinatario della spedizione della raccomandata contesti (non già la corrispondenza del contenuto del plico, che pur ammette di aver ricevuto, al contenuto preteso dal mittente) bensì il fatto stesso della ricezione di alcunché, spetta al mittente fornire la prova dell'avvenuta ricezione del plico spedito da parte del destinatario. (Cfr Cass. Sez. VI, 19.3.2018 n. 6725, ordinanza n. 14460 del 23/05/2024, emessa dalla Cass. civ., sez. Lavoro:).

A fronte della suddetta eccezione, il ricorrente non ha depositato l'avviso di ricevimento della lettera del 06.09.2013, né ha fornito ulteriori elementi atti a documentare e dimostrare l'effettivo recapito della stessa.

Ne consegue che non può operare la presunzione di conoscenza invocata ex adverso, di cui all'art. 1335 c.c., né può riconoscersi, alla lettera del 06.09.2013 alcun effetto interruttivo del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c Alla luce delle superiori argomentazioni, l'eccezione di prescrizione è fondata, e conseguentemente l'asserito credito va dichiaratoprescritto In merito alle spese legali, seguendo il criterio della soccombenza, vanno poste a carico dell'arch. ### e per la liquidazione si rimanda al dispositivo